

ORGANISMO di VIGILANZA MONOCRATICO D.Lgs. 231/01

Verbale N° 04 del 03 ottobre 2022

---

Oggetto: Codice della crisi di impresa e della insolvenza Dlgs. n.14/19. Nuovi oneri per il legale rappresentante d'impresa.

Col D. Lgs. 17 giugno 2022 n° 83, sono entrate in vigore dal 15 luglio corrente, nuovi oneri a carico dell'amministratore di impresa ad integrazione e/o modifica di quanto già previsto dal Ccii D. Lgs. n.14/09.

Questi, infatti, dovrà dotarsi di nuovi strumenti atti a prevenire ed affrontare i segnali di allarme di perdita di continuità aziendale e di crisi con regole non più generiche ma dettate da specifiche disposizioni che impongono e prescrivono tempi e modalità di intervento e monitoraggio costante.

L'art.3 del D. Lgs. n.83/22 impone infatti che gli imprenditori individuali devono adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi aziendale ed adottare immediatamente iniziative volte a farvi fronte mentre per quanto attiene gli imprenditori collettivi è imposto l'onere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile conforme al dettato dell'art. 2086 cc.

Il suddetto articolo, al comma 3, specifica che gli assetti organizzativi devono consentire:

- di rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico/finanziario in rapporto alle specifiche caratteristiche dell'impresa e della attività svolta;
- di verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i successivi 12 mesi con riguardo ad esposizioni tributarie e previdenziali;
- assumere informazioni necessarie all'utilizzo della lista di controllo particolareggiata ed effettuare test pratico per verifica della perseguibilità del risanamento ex art.13 della Composizione negoziata della crisi di impresa.

Al 4 comma dell'art.3 vengono specificati i cd. segnali di allarme:

- debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 gg. e pari a oltre la metà del totale retributivo mensile dovuto;
- debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 gg. e di ammontare superiore a quelli ancora a scadere;
- esposizioni verso banche o altri intermediari finanziari scadute da più di 60 gg. o che superino di almeno 60 gg. il limite degli affidamenti ottenuti purché rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
- esistenza di una o più esposizioni debitorie verso Agenzia delle Entrate.

Ai sensi del successivo art. 4 l'amministratore dovrà assumere tempestive azioni finalizzate alla composizione negoziata e di regolazione della crisi e della insolvenza; non pregiudicare i creditori e gestire l'impresa durante i procedimenti nel loro interesse prioritario.

Come visto, quindi, l'amministratore dovrà essere parte attiva sia nella fase di prevenzione che di gestione di eventuale crisi di impresa.

Alla luce di questo novello quadro normativo, lo scrivente ha già avuto preliminare incontro col Collegio Sindacale della controllata, nelle persone del Presidente dott. Malet e del Sindaco effettivo dott.ssa Annunziata e dagli scambi avuti in merito alle suddette norme è scaturito già invito formale agli amministratori ad ottemperare agli obblighi loro imposti.

Col presente verbale, oltre alla illustrazione succinta di quanto entrato in vigore dallo scorso 15 luglio, si rivolge ulteriore, formale invito al L. R. della EcoambienteSalerno SpA ed al Consiglio di Amministrazione tutto, affinché ci si adoperi prontamente alla realizzazione di "modello organizzativo, contabile ed amministrativo, atto alla prevenzione, monitoraggio e risoluzione della crisi di impresa", per come dettato dal novellato Codice della crisi di impresa e della insolvenza.

Nocera Inf./Salerno, 3 ottobre 2022

L'OdV 231

Avv. Francesco Fragolino